

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE DISTACCATA DI

MONTEBELLUNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. _____ SENT.

N. _____ R. C.

N. _____ Cron.

N. _____ Rep. ...

Il giudice dott.ssa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 02/05/2011

CANCELLIERE
Antonio Anselmo

IL GIUDICE
dott.ssa Susanna Menegazzi

anche quali eredi di

elettivamente domiciliati a Montebelluna presso lo studio dell'Avv.to
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco e Matteo Mion
come da mandato a margine della comparsa di riassunzione ed intervento
depositata il 22/7/2009

attori

contro

ULSS N. 8 (P.I. 00896810264)

elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio degli Avv.ti Piero e Marianovella Pignata, che la rappresentano e difendono come da mandato a margine della comparsa di risposta

convenuta

oggetto: risarcimento danni;

causa iscritta a ruolo in data 3/5/2007 al n. R.G., trattenuta in decisione all'udienza del giorno 14/1/2011 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per gli attori:

“accogliere le conclusioni, già formulate nell'apposito atto di citazione e nella memoria ex art. 183, 6° co. n. 1, atti tutti da intendersi ivi integralmente richiamati e condannare la convenuta al risarcimento dei danni a favore degli odierni attori *iure hereditatis*;
- condannare altresì l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti *iure proprio* dai familiari di _____, odierni intervenienti, e specificati come in narrativa del presente atto”.

per la convenuta:

“piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza disattesa, così giudicare:

1) nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda attorea, per insussistenza dell'*an*;

IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Menegazzi

2) in subordine, nel rito: in denegata ipotesi di soccombenza relativamente all'*an*, dichiararsi inammissibili le domande nuove proposte con la comparsa di riassunzione;

3) in ulteriore subordine, nel merito: in denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, relativamente all'*an*, ridursi il *quantum* nella misura che risulterà in corso di causa e benevisa al Tribunale Ill.mo;

4) in ogni caso: spese, diritti ed onorari rifuasi".

MOTIVAZIONE

, espletato A.T.P., conveniva in giudizio l'U.L.S.S. nr. 8 - Asolo per sentirsi condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata tempestiva diagnosi di carcinoma alla mammella sinistra; l'omessa esecuzione di indagine istologica mediante ago-aspirato aveva determinato un ritardo nella diagnosi del tumore, con un danno temporaneo dovuto alla necessità di effettuare chemioterapia ed un danno da perdita di chances di sopravvivenza.

La convenuta contestata la domanda sia in punto *an* che in punto *quantum* debeatur.

Sentito il C.T.U. a chiarimenti, il processo si interrompeva per la morte dell'attrice; a seguito di riassunzione ed intervento da parte degli eredi (il coniuge e i due figli) il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

In punto *an*, va premesso che la responsabilità dell'ULSS - oggi ASL - nei confronti dei pazienti ha natura contrattuale anche per quanto riguarda il

IL GIUDICE
dott.ssa Susanna Mengozzi

comportamento dei propri medici. La responsabilità del medico, tenuto ad una obbligazione di mezzi, deve essere valutata in base al parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 sec. comma c.c., in considerazione della natura dell'attività esercitata. In caso di omissione, la condotta del medico può essere fonte di responsabilità (rispetto al mancato raggiungimento del risultato) quando, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza l'omissione di una attività rientrante nel protocollo, il risultato sarebbe stato conseguito. Il criterio da seguire è quello della probabilità degli effetti e quindi il rapporto causale sussiste anche quando risulti che l'opera, se correttamente e prontamente eseguita, avrebbe avuto apprezzabile possibilità di successo. Quanto all'onere della prova, versandosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, e quindi dalla ASL.

Applicando queste regole di giudizio al caso concreto, si deve giungere all'affermazione della responsabilità dell'odierna convenuta.

Riportandosi integralmente per il resto alla C.T.U. espletata dal dottor [redacted] il punto in discussione riguarda essenzialmente l'omessa indagine istologica a mezzo di ago aspirato, durante il controllo del 2003, indagine prevista dal protocollo.

Pacifico che l'esame non venne effettuato, stando alla CTU è molto probabile che l'esame omesso avrebbe consentito la corretta diagnosi già nel 2002, risparmiando alla paziente la terapia chemio cui fu invece sottoposta ed aumentando le chances di sopravvivenza.

Il CTU ha concluso nel senso che:

IL GIUDICE
dott. ssa Susanna Bolognini

"...2. il non avere eseguito nel corso del periodo di osservazione un'indagine citologica attraverso la pratica dell'ago-aspirato (come previsto dal protocollo) costituisce momento di negligenza e superficialità da parte dei sanitari.

3. Si conviene che la neoplasia maligna dalla quale è risultata affetta la ricorrente sia divenuta diagnosticabile nel periodo compreso tra l'aprile del 2003 ed il maggio del 2004.

E' molto probabile che nel novembre 2003 (data dell'ultima visita senologica) la neoplasia avesse raggiunto uno stato evolutivo da renderla diagnosticabile attraverso esame citologico.

Al mancato controllo citologico (in particolare nel corso della visita del novembre 2003) si deve far risalire un ritardo di diagnosi. Il differimento della diagnosi ha sicuramente consentito al tumore di raggiungere maggiore espansione loco-regionale alla quale addebitare la chemioterapia neoadiuvante.

4. Il differimento della diagnosi non si ritiene abbia influito significativamente sulla ampiezza della exeresi chirurgica.

5. E' verosimile che il differimento della diagnosi abbia ridotto le chances di sopravvivenza della signora.

Il CTU ha poi ribadito il proprio pensiero all'udienza del 6/5/09 precisando: "nella mia relazione ho scritto che se il tumore fosse stato diagnosticato tempestivamente la signora non avrebbe avuto necessità di sottoporsi a chemioterapia coadiuvante in quanto in questo caso il tumore avrebbe avuto minor ampiezza e minor possibilità di metastasi, e quindi si sarebbe potuto procedere subito chirurgicamente senza fare prima la

IL GIUDICE

dot.ssa Susanna Mazzuzzi

chemioterapia che serve ad impedire che il tumore metastatizzi in altre zone del corpo. In ogni caso l'intervento sarebbe stato di mastectomia radicale in quanto il tumore era multicentrico, e quindi necessitava di una sradicazione totale. Per quanto riguarda la rilevata negligenza dei sanitari intervenuti, preciso che sarebbe stato necessario ripetere l'agoaspirazione, effettuata senza prelievo utile nel novembre del 2003. Infatti l'aspirazione di tessuto è l'unico modo per avere contezza in ordine all'esistenza o meno di cellule tumorali. Preciso che sarebbe anche potuto accadere che l'ago cadesse in zona "innocente", cioè priva di cellule tumorali, e ciò considerando la natura multicentrica del tumore, e quindi la presenza di isole di tessuto sano all'interno della massa tumorale. Pur considerando l'evenienza di un prelievo di tessuto non tumorale, l'agoaspirazione era indispensabile secondo l'usuale protocollo medico in materia...".

La valutazione del CTU è chiara e condivisibile e porta necessariamente ad un giudizio di responsabilità dell'ULSS per la negligenza del medico che omise nel 2003 l'esame mediante ago aspirato (esame di protocollo), ciò che secondo un giudizio di probabilità avrebbe evitato la chemioterapia e soprattutto, anticipando la diagnosi del tumore diagnosticato l'anno successivo a seguito di mammografia, avrebbe garantito alla paziente maggiori chance di sopravvivenza.

L'attrice è deceduta in corso di causa ed il processo si è interrotto; il marito (anche per i due figli all'epoca minorenni) ha riassunto il processo chiedendo il risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio.

Va quindi innanzitutto risarcito iure hereditatis il danno biologico temporaneo consistito nella IT al 50% per 7 mesi (come riconosciuto dal

IL GIUDICE
dott. ssa Susanna Mastrogazzi

CTU). Sulla base delle tabelle milanesi aggiornate al 2001 in uso presso questo Tribunale, tale voce di danno viene liquidata in euro 14.175 (euro 135 per ogni giorno di ITT).

Sempre iure hereditatis, a coniuge e figli della signora ... spetta il risarcimento del danno subito dalla signora per la perdita di chances di sopravvivenza; del danno consistito nella sofferenza psicologica derivante dalla consapevolezza di non essere riuscita - pur sottoponendosi diligentemente ai costanti controlli consigliati - ad ottenere una diagnosi che probabilmente non solo le avrebbe evitato la dolorosa terapia chemio, ma anche le avrebbe consentito, se non la guarigione, una più ampia prospettiva di vita; del danno derivante dalla compromissione delle relazioni familiari e sociali.

Queste voci di danno non possono che essere liquidate in via equitativa.

Il medico legale ha fornito quale criterio di ancoraggio del calcolo l'indicazione secondo cui il 50% dei pazienti cui venga tempestivamente diagnosticato il cancro guarisce entro i cinque anni; tenendo conto di questo dato, del giornaliero "valore del bene salute" (euro 135), della necessaria personalizzazione del danno, pare equo liquidarle complessivamente in euro 600.000 - all'attualità.

Gli eredi chiedono poi, iure proprio, il ristoro del danno biologico, del danno esistenziale, del danno morale, di un danno patrimoniale per la perdita della attività di casalinga svolta dalla congiunta.

Premesso che la domanda è ammissibile (l'atto riassuntivo può contenere una domanda nuova, valendo in tal caso quale introduzione di un giudizio nuovo), del danno biologico e del danno patrimoniale non v'è prova; per il

IL GIUDICE
dott.ssa Susanna Mengozzi

resto, va liquidato in via equitativa a ciascuno dei familiari un danno pari ad euro 150.000, importo calcolato in considerazione della sofferenza patita dagli stessi e della compromissione che certamente la situazione della congiunta ha recato alle loro normali attività e ai rapporti personali.

Altri danni o spese non sono provati o documentati.

Conclusivamente, la convenuta va condannata al pagamento di euro 614.175 in favore dei tre attori; oltre ad euro 150.000 ciascuno.

Vanno inoltre corrisposti gli interessi da calcolarsi sui predetti importi devalutati al 2003 in base agli indici ISTAT e via via annualmente rivalutati.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso- Sezione distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1. condanna la convenuta al pagamento di euro 614.175 in favore dei tre attori; oltre ad euro 150.000 in favore di ciascuno degli attori; ed oltre interessi come in motivazione;
2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, spese che si liquidano complessivamente in euro 30.651 (di cui euro 24.600 per onorari, euro 5.696 per diritti, euro 355 per spese imponibili), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3. pone le spese di CTU a carico della convenuta.

Montebelluna, 27/4/2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA MINUTE

il 27/05/2011

IL CANCELLIERE BS
Dott. Dabofe Sartor

IL GIUDICE
dott.ssa Susanna Meneghini

Felic Colini
Tribunale
OK